

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(modifiche del 02 dicembre 2024)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

viste le modifiche del 17 ottobre 2023 della Legge cantonale sull' Istituto di Previdenza del Canton Ticino approvate in votazione popolare in data 9 giugno 2024,

e vista la necessità di adattare talune disposizioni del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013,

su proposta della Direzione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

decide:

I.)

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 4 Piano assicurativo

¹Gli assicurati possono scegliere tra tre diversi piani assicurativi in primato dei contributi. I tre piani sono definiti STANDARD, MINI, PLUS e si differenziano nell'ammontare degli accrediti di vecchiaia. L'Istituto di previdenza stabilisce le modalità di notifica della scelta da parte degli assicurati, tenuto conto dei capoversi da 2 a 5 del presente articolo.

²Ogni nuovo assicurato può notificare il piano scelto entro due mesi dall'inizio dell'assicurazione, con effetto dal mese successivo alla notifica. In assenza di un'indicazione esplicita viene assicurato nel piano STANDARD.

³Tutti gli assicurati hanno la possibilità di cambiare piano ogni anno dal 1° gennaio, notificando tale intenzione entro il termine imperativo fissato al 30 novembre dell'anno precedente.

⁴Il piano scelto per ultimo rimane valido fino ad una successiva esplicita richiesta di cambiamento.

⁵La data d'effetto per l'adozione di un determinato piano non può mai essere retroattiva rispetto al momento della relativa notifica; l'Istituto si riserva di modificare d'ufficio la data d'effetto al primo mese utile successivo.

TITOLO II Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo Rapporto d'assicurazione

Art. 7 Inizio e fine dell'assicurazione

¹Invariato

^{1bis}I collaboratori che al momento dell'ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al lavoro, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità lavorativa.

²Invariato

³Invariato

⁴Invariato

⁵Invariato

^{5bis}Invariato

⁶Invariato

Art. 7a Continuazione dell'assicurazione

¹L'assicurato che ha compiuto 58 anni e che mantiene l'affiliazione all'AVS, può fare richiesta di continuare l'assicurazione se lo scioglimento del rapporto di lavoro avviene da parte del datore di lavoro.

²Invariato

³L'assicurato ha la facoltà di decidere, al momento della richiesta di continuazione dell'assicurazione, se vuole mantenere l'assicurazione integrale oppure unicamente l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se inizialmente opta per l'assicurazione integrale, l'assicurato ha la possibilità di passare in seguito alla sola assicurazione rischio invalidità e decesso. Invece, una volta optato per la sola assicurazione rischio invalidità e decesso, non è più possibile passare all'assicurazione integrale. Se l'assicurato che gode delle garanzie secondo l'art. 24 Lipct vuole continuare l'assicurazione, è obbligato a optare per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale. In caso contrario, le garanzie secondo l'art. 24 Lipct decadono.

⁴Il mantenimento dell'assicurazione si basa sullo stipendio assicurato valido al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro o su di uno stipendio assicurato inferiore, indicato a libera scelta dalla persona assicurata, all'interno di una forchetta tra il 30% ed il 70% dell'ultimo stipendio assicurato. In seguito, lo stipendio assicurato non può più cambiare per tutta la durata dell'assicurazione ai sensi del presente articolo.

⁵Invariato

⁶L'assicurato è debitore sia dei contributi a carico dell'assicurato che quelli a carico del datore di lavoro secondo l'art. 53 cpv. 2 per l'assicurazione integrale rispettivamente secondo l'art. 53 cpv. 4 per l'assicurazione rischio invalidità e decesso.

⁷L'assicurazione termina se l'assicurato:

- a) dà disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. Fa stato la data di ricezione della disdetta;
- b) è in ritardo con il pagamento dei contributi. L'assicurato è in ritardo se i contributi fatturati non sono saldati entro il termine di 40 giorni dopo l'emissione della fattura;
- c) raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni;
- d) ha diritto ad una pensione d'invalidità da parte dell'Istituto di previdenza. In caso di invalidità parziale, l'assicurazione termina per la parte d'invalidità e le prestazioni sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria;
- e) decede prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento;
- f) entra a fare parte di un nuovo istituto di previdenza a favore del quale l'IPCT versa più dei 2/3 della sua prestazione di libero passaggio complessiva;
- g) cessa di essere affiliato all'AVS.

⁸Invariato

⁹Invariato

¹⁰Invariato

Art. 8 Congedo

¹In caso di congedo senza stipendio della durata superiore a un mese, l'assicurato può decidere alternativamente di:

- mantenere l'assicurazione rischio invalidità e decesso, versando il relativo premio pari al 2.2% dell'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo. In caso di congedo parziale, il premio è calcolato proporzionalmente al rapporto tra grado d'occupazione durante il congedo e grado d'occupazione prima del congedo; oppure
- sospendere l'assicurazione; durante il congedo l'aver di vecchiaia rimane presso l'IPCT e matura interessi. La sospensione è obbligatoria nel caso in cui la persona interessata venisse assicurata presso un altro istituto di previdenza in ragione di una diversa attività lucrativa svolta nel periodo del congedo, per un grado d'occupazione corrispondente almeno al 50% di quello posto in congedo.

Il mantenimento dell'assicurazione completa è obbligatorio per congedi della durata di un mese o più brevi.

^{1bis}La decisione di sospensione ai sensi del cpv. 1 va presa dall'assicurato entro un mese dalla comunicazione, da parte dell'istituto o del datore di lavoro, relativa a questo diritto, ed è definitiva per tutta la durata del periodo di congedo. L'assenza di comunicazioni entro i termini stabiliti vale come decisione di mantenere l'assicurazione.

^{1ter}In caso di mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dall'IPCT, lo stesso viene incassato tramite trattenuta salariale o compensato ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 LPP per l'intero periodo di congedo.

²Invariato

³In caso di evento assicurativo durante il congedo, all'assicurato che ha mantenuto l'assicurazione rischio invalidità e decesso, e che ha pagato il relativo premio nei termini stabiliti, sono garantite le prestazioni stabilite in base al Regolamento in vigore al momento dell'evento.

⁴In caso di evento assicurativo durante il congedo con sospensione dell'assicurazione, l'assicurato non ha diritto ad alcuna prestazione assicurativa, salvo il versamento della prestazione d'uscita calcolata il giorno dell'evento. Le disposizioni relative ai beneficiari ai sensi degli articoli 44a e 44b sono applicabili. Le prestazioni sono comunque interamente dovute in caso di evento entro il termine fissato dall'art. 7 cpv. 3 del presente Regolamento, calcolato a partire dal giorno della sospensione.

Art. 10 Riammissione e continuità temporale

¹Chi cessa per qualsiasi motivo di essere assicurato all'Istituto di previdenza, e più tardi vi rientra senza continuità temporale, è considerato come nuovo assicurato ai sensi dell'art. 2.

²Vi è continuità temporale nell'assicurazione unicamente se il giorno d'inizio di un nuovo rapporto d'impiego presso un datore di lavoro affiliato all'IPCT è al più tardi il giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine dell'assicurazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 del presente Regolamento in relazione ad un precedente rapporto d'impiego.

³La sospensione dell'assicurazione durante un congedo ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento non interrompe la continuità temporale.

⁴In caso di uscita senza continuità temporale, decade anche la validità di ogni precedente notifica di:

- convivenza ai sensi dell'art. 38b;
- determinazione individuale dei beneficiari del capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 44b;
- scelta di un piano di previdenza diverso dal piano STANDARD ai sensi dell'art. 4.

Nel caso di una successiva riammissione, l'assicurato che desiderasse ripristinare le scelte precedenti dovrà procedere a delle nuove notifiche.

Capitolo secondo Definizioni

Art. 11 Stipendio assicurato

¹Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita individuale massima AVS. In caso di attività a tempo parziale la quota di coordinamento è ridotta in misura proporzionale.

²Invariato

^{2bis}Ogni singolo datore di lavoro ha la possibilità di non prendere in considerazione, ai fini dell'assicurazione, le variazioni di stipendio che si verificano durante l'anno inferiori al 5% rispetto allo stipendio annunciato ad inizio anno. L'eventuale applicazione di questa disposizione deve valere per tutti gli assicurati attivi presso uno stesso datore di lavoro.

^{2ter}Non rientrano nello stipendio annuo determinante le quote di salario di carattere chiaramente occasionale, quali possono essere le indennità d'anzianità, i bonus, le gratifiche, le partecipazioni agli utili, le indennità per lavoro straordinario o a turni, i servizi di picchetto e altre componenti analoghe.

^{2quater}Lo stipendio annuo determinante per le persone assicurate con retribuzione oraria corrisponde al salario soggetto ai contributi AVS dell'anno precedente (rapportato ad un anno intero d'occupazione), tenendo inoltre in considerazione le variazioni già concordate per il nuovo anno al momento della notifica dello stipendio all'Istituto. In alternativa, il datore di lavoro ha il diritto di richiedere un conguaglio a posteriori basato sullo stipendio realmente conseguito per tutti i propri assicurati.

³Invariato

⁴Invariato

⁵Invariato

⁶ Invariato

Art. 14 Accrediti di vecchiaia

¹Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote e sono computati all'avere di vecchiaia degli assicurati, per i quali vengono prelevati i contributi ordinari di cui all'art. 53 cpv. 2 del presente Regolamento:

Fasce d'età	Accrediti di vecchiaia in % stipendio assicurato		
	Piano STANDARD	Piano MINI	Piano PLUS
20 – 34 anni	16%	14%	18%
35 – 44 anni	19%	17%	21%
45 – 54 anni	22%	20%	24%
55 – 65 anni	25%	23%	27%

²Invariato

Art. 16 Tassi di conversione

¹Per le persone attive assicurate all'IPCT entro il 31.12.2023, e che lo rimangono senza interruzione fino al momento del pensionamento, i tassi di conversione sono stabiliti in funzione dell'età e dell'anno di pensionamento in base alla seguente tabella:

Età	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Anni								
58	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.49%	4.41%
59	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.53%
60	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.65%
61	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.77%
62	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.89%
63	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	5.01%
64	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.13%
65	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.25%
66	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.75%	5.63%	5.51%	5.43%
67	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.61%
68	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.79%
69	6.77%	6.65%	6.53%	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.97%
70	6.95%	6.83%	6.71%	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.15%

^{1bis}Invariato

^{1ter}Per le persone attive che entrano a far parte della cerchia degli assicurati presso l'IPCT a partire dal 01.01.2024, o vi rientrano senza continuità temporale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, viene sempre applicato il tasso di conversione seguente:

Età	Tasso di Conversione
58	4.41%
59	4.53%
60	4.65%
61	4.77%
62	4.89%
63	5.01%
64	5.13%
65	5.25%
66	5.43%
67	5.61%
68	5.79%
69	5.97%
70	6.15%

³Invariato

TITOLO III Prestazioni dell' Istituto di previdenza

Capitolo primo Generalità

Art. 21 Liquidazione in capitale

¹Il beneficiario di una pensione calcolata secondo l'art. 30 del presente Regolamento può chiedere che una parte o l'intero avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 gli sia versato in forma di liquidazione in capitale.

Rimangono riservate le disposizioni:

- dell'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento;
- dell'art. 33 cpv. 4bis del presente Regolamento;
- dell'art. 24 cpv. 7 della Lipct.

Inoltre, ai sensi dell'art. 79b della LPP, se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere ritirate sotto forma di capitale. In caso di liquidazione parziale in forma di capitale, la pensione di vecchiaia e le prestazioni da essa dipendenti vengono calcolate sulla base dell'avere di vecchiaia ridotto rimanente.

^{1bis}Invariato

^{1ter}Non è ammessa la liquidazione parziale in capitale di quella parte di avere di vecchiaia necessaria per finanziare il supplemento sostitutivo AVS intero ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento, o che è necessaria a mantenere l'importo della pensione rimanente al di sopra dei valori minimi ai sensi del cpv. 2 del presente articolo.

^{1quater}Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale a favore di assicurati per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'Al.

^{1quinquies}Invariato

²Invariato

³Invariato

^{3bis}In caso di pensionamento parziale, sono ammesse al massimo tre riscossioni in forma di capitale. I casi di capitalizzazione obbligatoria imposti dall'Istituto ai sensi del cpv. 2 del presente articolo non vengono computati.

⁴Invariato

⁵Invariato

Capitolo secondo

Prestazioni

Sezione I

Pensione di vecchiaia

Art. 29 Procedure di pensionamento per vecchiaia

¹Invariato

²Invariato

³*Abrogato*

⁴Invariato

⁵In caso di pensionamento parziale, la prima riscossione parziale, in forma di pensione di vecchiaia o di capitale, deve ammontare almeno al 20% della prestazione di vecchiaia.

Art. 30 Pensione di vecchiaia

¹Invariato

^{1bis}L'assicurato può riscuotere la pensione di vecchiaia in modo scaglionato fino ad un massimo di tre riscossioni parziali.

²Gli assicurati che, in virtù di particolari disposizioni, proseguono senza interruzioni l'attività lucrativa dopo i 65 anni presso il precedente datore di lavoro affiliato all'IPCT, possono differire l'inizio della pensione fino alla fine di tale attività, al massimo fino a 70 anni. Sull'avere di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento effettivo. Rimane riservato l'art. 14 cpv. 2.

³Invariato

⁴L'art. 42 cpv. 4, 4bis, 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁵Invariato

Sezione II Pensione d'invalidità

Art. 33 Base di calcolo e diritto alla pensione d'invalidità

¹La pensione d'invalidità intera corrisponde all'importo più elevato tra:

- a) l' avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione del 5.25%. L' avere di vecchiaia si compone:
 - dell' avere di vecchiaia acquisito al verificarsi dell' evento, calcolato secondo l' art. 15;
 - degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all' età di 65 anni calcolati secondo l' art. 14 del presente Regolamento; vengono considerati gli accrediti di vecchiaia del piano assicurativo denominato STANDARD;
 - di un interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell' evento sino all' età di 65 anni.
- b) il 50% del salario assicurato al momento dell' evento. Il presente punto b) non trova applicazione qualora una richiesta di prelievo nell' ambito della promozione della proprietà d' abitazione venisse formulata mentre è in corso un' incapacità lavorativa la cui causa porta in seguito a determinare una pensione d' invalidità, e neppure qualora esistessero delle prestazioni di libero passaggio superiori a CHF 10'000.- depositate su conti o polizze di libero passaggio non trasferite all' IPCT prima della determinazione della pensione d' invalidità.

²Invariato

³L'art. 42 cpv. 4, 4bis, 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

⁴Invariato

^{4bis}Invariato

⁵Invariato

Sezione III Pensione ai superstiti

Art. 37 Pensione ai superstiti

Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile, una pensione per persona convivente, una pensione per orfani.

Art. 38 Diritto alla pensione vedovile

¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio minorenni o in formazione fino a 25 anni; oppure
- b) ha compiuto i 45 anni al momento del decesso e il matrimonio con la persona assicurata deceduta è durato almeno cinque anni, oppure
- c) riscuote una rendita intera dell' AI al momento del decesso della persona assicurata.

Gli anni di convivenza che precedono il matrimonio vengono computati solo se la stessa è stata precedentemente notificata all' IPCT ai sensi dell' art. 38a del presente Regolamento.

²Il coniuge superstite di un assicurato attivo che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad una prestazione unica in capitale corrispondente all'ammontare di tre pensioni vedovili annuali.

^{2bis}Il coniuge superstite di un pensionato che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto a un'indennità unica equivalente all'ammontare di tre pensioni vedovili annue calcolate ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

³Il diritto alla pensione vedovile si estingue alla fine del mese in cui il coniuge superstite passa a nuove nozze o a una nuova unione domestica registrata o muore. Si estingue inoltre al momento in cui dovesse beneficiare di una rendita per conviventi superstiti erogata da un altro istituto di previdenza.

⁴Invariato

Art. 38a Diritto alla pensione per persona convivente

¹La persona convivente superstite, di altro o dello stesso sesso, ha diritto a una pensione per convivente, il cui ammontare è uguale a quello della pensione vedovile, se:

- a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune minorenni o in formazione fino a 25 anni; oppure
- b) deve provvedere al sostentamento di un figlio non in comune minorenni o in formazione fino a 25 anni, e ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte; oppure
- c) ha compiuto 45 anni il giorno del decesso e ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte.

²La persona convivente che ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte, ma non ha ancora compiuto 45 anni il giorno del decesso, ha diritto ad una prestazione unica in capitale corrispondente all'ammontare di tre pensioni per persona convivente annue.

³Inoltre vanno soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni imperative:

- a) la convivenza è stata esplicitamente notificata all'Istituto prima del decesso mediante l'apposito formulario di notifica a disposizione degli assicurati; si tratta di un atto unilaterale della persona assicurata che può venire revocato in ogni momento, anche in costanza di convivenza;
- b) i conviventi non sono sposati tra loro o con terze persone al momento del decesso;
- c) tra i conviventi non esiste parentela e affinità in linea discendente;
- d) la persona convivente superstite non percepisce una rendita vedovile o per convivente superstite da un istituto di previdenza professionale;
- e) la persona convivente deve inoltrare una richiesta di prestazioni in forma scritta entro 12 mesi a partire dal giorno del decesso della persona assicurata (fa stato la data del timbro postale). La convivenza va intesa come una relazione in corso di natura sentimentale, viva ed esclusiva in termini intellettuali, morali, fisici ed economici, analogamente a quanto prevede l'art. 159 del Codice civile per le persone sposate.

⁴In caso di decesso dell'assicurato, l'Istituto si adopera ragionevolmente nel contattare in modo tempestivo la persona convivente, e le richiede i documenti necessari alla verifica del suo diritto ad una prestazione, in assenza dei quali può venire rifiutata.

⁵Il diritto alla pensione per persona convivente si estingue alla fine del mese in cui il convivente superstite si sposa o muore. Si estingue inoltre qualora dovesse passare ad una nuova convivenza

con domicilio in comune e dalla durata di almeno 5 anni, secondo la definizione di convivenza prevista dal presente articolo.

Art. 39 Ammontare della pensione vedovile o per persona convivente

¹In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione vedovile o per persona convivente corrisponde al 60% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento.

²In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile o per persona convivente corrisponde,

- a) se l'assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo l'art. 30 o una pensione d'invalidità temporanea secondo l'art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto;
- b) se l'assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del defunto.

^{2bis}Nei tre mesi successivi alla morte di un pensionato, il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, la persona convivente ai sensi dell'art. 38a, ricevono, invece della loro pensione per superstiti, l'intera pensione che era versata al defunto prima del decesso, escluso il supplemento sostitutivo AVS, se questa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 42 del presente Regolamento.

^{2ter}Se il matrimonio è stato celebrato, o la convivenza ha avuto inizio, dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS da parte dell'assicurato, e se il coniuge o la persona convivente è più giovane di almeno 15 anni e, al momento del decesso dell'assicurato, non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio minore o in formazione fino a 25 anni, la pensione vedovile viene ridotta del 10% del proprio ammontare per ogni anno che supera la differenza di 15 anni. La riduzione massima è del 70%.

Per il calcolo della differenza d'età si considerano unicamente gli anni di nascita.

^{4bis}Invariato

Art. 42 Diritto alla pensione per orfani

¹Invariato

²La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Inoltre, gli orfani in formazione hanno diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo all'inizio del percorso formativo, dimostrato mediante attestazioni rilasciate dall'ente formativo, e sino alla fine del mese in cui lo terminano o interrompono, ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, l'orfano consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.

³Invariato

⁴Sono considerati orfani ai sensi del presente Regolamento i figli ai sensi del Codice civile svizzero, gli affiliati ai sensi dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione, nonché i figli del coniuge o del convivente se la persona assicurata doveva provvedere al loro sostentamento in maniera preponderante.

^{4bis}Non hanno tuttavia diritto alla pensione per orfani i figli del coniuge o del convivente, se essi percepiscono già una rendita per orfani o figli di invalidi dall'AVS/AI, da un istituto di previdenza, da un'assicurazione ai sensi LAINF, o se sono beneficiari di una pensione alimentare secondo una sentenza di divorzio.

⁵Per lo stesso orfano è assegnata una sola pensione così calcolata:

- a) se ambedue i coniugi o ambedue i partner registrati assicurati all'IPCT sono deceduti vale la prestazione più elevata calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 e 2;
- b) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'IPCT è deceduto e l'altro esplica attività lucrativa, vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1;
- c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'IPCT è deceduto e l'altro è al beneficio di una pensione dell'Istituto di previdenza vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 se superiore a quella dell'art. 30 cpv. 3 o dell'art. 33 cpv. 2 del presente Regolamento.

Art. 44 Capitale di decesso

Abrogato

Art. 44a Capitale di decesso in presenza di pensioni per superstiti

¹In caso di decesso di un assicurato attivo con diritto a pensioni per superstiti o indennità uniche di cui agli artt. 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43 del presente Regolamento, è assegnata una prestazione in capitale a favore dei seguenti beneficiari:

- a) il coniuge superstite;
in sua mancanza:
- b) la persona convivente superstite ai sensi dell'art. 38a del presente Regolamento;
in sua mancanza:
- c) i figli minorenni o in formazione fino a 25 anni; la definizione estesa prevista dall'art. 42 cpv. 4 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

²Il capitale di decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 100% dell'avere di vecchiaia della persona assicurata acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso, diminuito del valore attuale delle pensioni cui hanno diritto nel loro insieme i beneficiari menzionati al cpv. 1 e altre prestazioni già percepite. Qualora il valore attuale delle pensioni e le prestazioni già percepite risultassero superiori all'avere di vecchiaia, non risulterebbe alcuna prestazione in capitale. Il valore attuale è calcolato secondo i parametri tecnici validi al momento del decesso e, nel caso delle pensioni per orfani, tenendo conto di un versamento fino a 25 anni e considerandone il valore al momento del decesso.

³In presenza di beneficiari ai sensi del presente articolo, l'art. 44b non trova applicazione.

Art. 44b Capitale di decesso in assenza di pensioni per superstiti

¹In caso di decesso di un assicurato attivo senza diritto a pensioni per superstiti o ad indennità uniche di cui agli artt. 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43 del presente Regolamento, è assegnata una prestazione in capitale a favore dei seguenti beneficiari:

- a) i figli della persona assicurata non aventi diritto alla rendita per orfani; in questo caso la definizione estesa prevista dall'art. 42 cpv. 4 del presente Regolamento non è applicabile.
in loro mancanza:
- b) i genitori della persona assicurata;
in loro mancanza:
- c) le sorelle e i fratelli della persona assicurata.

²Il capitale di decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 100% dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato.

³Salvo notifica esplicita da parte dell'assicurato, in presenza di più beneficiari appartenenti ad una stessa categoria, la ripartizione avviene in parti uguali in base al loro numero.

⁴Mediante notifica scritta formale che rispetti le modalità operative fissate dall'IPCT, la persona assicurata può determinare un diverso ordine tra i beneficiari di cui alle lettere a), b), c) nonché

una diversa ripartizione, anche in parti non uguali, del capitale di decesso. L'esclusione di uno o più beneficiari è ammessa; non è invece ammessa l'aggiunta di altri beneficiari non appartenenti alle categorie indicate.

⁵Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso se, al momento dello stesso, l'assicurato aveva diritto ad una pensione d'invalidità ai sensi degli articoli 32 e seguenti del presente Regolamento. Non sussiste alcun diritto ad un capitale di decesso neppure nel caso in cui un assicurato rinunciasse volontariamente a prestazioni all'AI, o annullasse una richiesta in corso, in relazione a un danno alla salute a lui noto che ne causa in seguito il decesso.

⁶Se, al momento del decesso, era in corso una richiesta di prestazioni all'AI, il versamento del capitale di decesso viene sospeso fino alla crescita in giudicato della relativa decisione e successiva determinazione da parte dell'IPCT.

Sezione IV **Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia**

Art. 45 Supplemento sostitutivo AVS

¹Invariato

^{1bis}Invariato

²Invariato

³Il supplemento sostitutivo dell'AVS è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione la media relativa al numero di anni di servizio effettivi. Determinante per il computo degli anni di servizio è la data d'entrata in servizio notificata dal datore di lavoro o, in mancanza di essa, l'ultima data d'entrata in servizio presso il datore di lavoro che attua il pensionamento.

In caso di pensionamento anticipato parziale, si considera, per ogni anno successivo, il grado d'occupazione dell'ultimo anno che ha preceduto il primo pensionamento parziale.

^{3bis}Al solo fine di migliorare l'importo di questa prestazione a favore del dipendente che intende passare al beneficio della pensione, il datore di lavoro, con l'accordo del dipendente, può notificare una data antecedente quella dell'effettiva entrata in servizio.

⁴Invariato

⁵Invariato

Sezione V **Prestazione di libero passaggio**

Art. 47 Diritto alla prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio, calcolata secondo l'art. 15 del presente Regolamento, se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza.

Ne ha diritto anche l'assicurato che lascia IPCT a un'età compresa fra l'età minima e l'età ordinaria di pensionamento previste dal presente Regolamento con l'intenzione di esercitare un'altra attività lucrativa, o che si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Rimane riservata la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento.

²Invariato

³Invariato

⁴Invariato

⁵Invariato

⁶Invariato

Art. 49 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se egli:

- a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli artt. 25b, 25c, 25d, 25e e 25f LFLP;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente; in questo caso è anche ammesso un versamento parziale;
- c) ha diritto a una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.

^{1bis}Non è ammesso alcun versamento in contanti a favore di assicurati per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'AI in attesa di decisione.

²Invariato

Sezione VI **Promozione della proprietà d'abitazioni**

Art. 50 Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni

¹Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni fino al giorno del compimento dei 62 anni.

²Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere effettuato il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio fino al giorno del compimento dei 62 anni.

³Invariato

⁴Invariato

⁵Invariato

⁶Invariato

⁷Invariato

TITOLO IV **Proventi dell'Istituto di previdenza**

Capitolo secondo

Proventi

Art. 53 Contributi ordinari e straordinari

¹L'IPCT preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni, le prestazioni ai sensi del presente Regolamento, i contributi al fondo di garanzia LPP e le spese amministrative.

²A dipendenza del piano di previdenza scelto, il contributo ordinario ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 della Lipct espresso in % dello stipendio assicurato per gli assicurati dai 20 anni d'età ammonta a:

	Piano STANDARD	Piano MINI	Piano PLUS
Datori di lavoro	11.60%	11.60%	11.60%
Assicurati	10.50%	8.50%	12.50%
Totale	22.10%	20.10%	24.10%

^{2bis}Il contributo supplementare ai sensi dell'art. 11 cpv. 6 della Lipct è destinato all'incremento degli accrediti di vecchiaia e ammonta al 3% dello stipendio assicurato, di cui l'1.2% a carico dei datori di lavoro e l'1.8% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 della Lipct ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 della Lipct, per gli assicurati con meno di 20 anni, il contributo di rischio è pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui lo 0.9% è a carico degli assicurati e l'1.3% è a carico dei datori di lavoro.

Art. 54 Contributi di risanamento

¹Il contributo di risanamento ai sensi dell'art. 11 cpv. 5 della Lipct ammonta al 3% degli stipendi assicurati ed è a carico dei datori di lavoro. Questo contributo di risanamento viene versato sino al 31 dicembre 2051.

²Abrogato

³Abrogato

Capitolo terzo

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS

Art. 59 Modalità di finanziamento per i datori di lavoro

¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali:

Età	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS				
	Uomini fino a 65 anni	Donne nate 1961 fino a 64 anni e 3 mesi	Donne nate 1962 fino a 64 anni e 6 mesi	Donne nate 1963 fino a 64 anni e 9 mesi	Donne nate dal 1964 fino a 65 anni
58	6.328	5.733	5.940	6.146	6.353
59	5.490	4.874	5.087	5.299	5.511
60	4.634	3.996	4.215	4.433	4.651
61	3.758	3.097	3.321	3.546	3.770
62	2.859	2.173	2.405	2.636	2.867
63	1.936	1.225	1.463	1.702	1.940

64	0.984	0.246	0.493	0.739	0.985
65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

²Invariato

³I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico del 2.00% e delle basi tecniche VZ 2020 generazionali riferite all'anno 2025.

⁴Invariato

TITOLO V Disposizioni varie, disposizioni transitorie

Capitolo primo Disposizioni varie

Art. 65 Obbligo dell'informazione

¹Invariato

²Invariato

³In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, l'IPCT comunica al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite, necessarie per:

- a. calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e
- b. garantire il rispetto del numero massimo di tre riscossioni ammesse sotto forma di capitale.

⁴L'Istituto di previdenza non è tenuto a verificare attivamente le conseguenze fiscali per l'assicurato in relazione alle scelte di quest'ultimo in materia di capitalizzazione di prestazioni, prelievi e rimborsi nell'ambito della promozione di accesso alla proprietà abitativa, riscatti volontari, divorzio, pagamento di prestazioni di uscita. È riservato l'articolo 83a cpv. 4 LPP.

Capitolo secondo Disposizioni transitorie

Disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 26 gennaio 2023

Abrogata

Disposizione transitoria della modifica degli art. 33, 38, 38a, 39, 42, 44, 44a, 44b del 2 dicembre 2024

¹Ai casi di decesso avvenuti prima del 01.01.2025, si applicano le disposizioni regolamentari valide al momento del decesso.

²Ai casi di invalidità per i quali la decisione dell'AI è cresciuta in giudicato prima del 01.01.2025, si applicano le disposizioni regolamentari valide al momento della crescita in giudicato della decisione AI.

Disposizione transitoria della modifica del presente Regolamento del 2 dicembre 2024: attribuzione di un accredito unico quale misura di compensazione per gli assicurati attivi appartenenti alla cerchia degli assicurati in data 31.12.2023

¹Scopo e limiti dell'accredito unico di compensazione

Per tutti gli attivi ed invalidi facenti parte dell'effettivo assicurato in data 31.12.2023 è introdotta la seguente misura di compensazione finalizzata a limitare l'impatto della riduzione dei tassi di

conversione, disposta dall'art. 16 del presente Regolamento, sulle loro future pensioni di vecchiaia: l'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento per vecchiaia viene aumentato di un accredito unico straordinario (di seguito "accredito di compensazione").

Tale accredito di compensazione:

- viene attribuito unicamente per le prestazioni di vecchiaia versate in forma di rendita (pensione di vecchiaia),
- viene attribuito unicamente al momento dell'effettivo pensionamento per vecchiaia,
- non fa parte dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento,
- non matura interessi,
- non può avere un valore negativo (il valore minimo è 0.-).

2Aventi diritto e data di riferimento

Hanno diritto all'accredito di compensazione unicamente gli attivi e gli invalidi assicurati all'IPCT al 31 dicembre 2023 che rimangono assicurati senza interruzioni fino al momento del proprio pensionamento per vecchiaia e che richiedono le prestazioni di vecchiaia in forma di rendita (pensione di vecchiaia). L'accredito di compensazione a favore degli aventi diritto è calcolato sulla base:

- dello stipendio assicurato medio dell'anno 2023, comunicato all'IPCT dai datori di lavoro non oltre il termine imperativo del 30 settembre 2024,
- dell'avere di vecchiaia alla data di riferimento 31 dicembre 2023,
- della remunerazione reale degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi nel 2024, pari ad un tasso d'interesse del 1.75%,
- di una direttiva separata che regola i casi speciali.

3Procedura di calcolo dell'accredito di compensazione

L'accredito unico di compensazione è determinato attraverso la seguente equazione:

$$(AVP_n + \mathbf{AUC}) * TdC_n = 98\% * AVP_v * TdC_v$$

Dove:

AUC = Accredito unico di compensazione

AVP_n = Avere di vecchiaia proiettato secondo gli accrediti di vecchiaia del piano standard del regolamento in vigore al 01.01.2025 e un interesse futuro del 2%

TdC_n = Tasso di conversione valido secondo il regolamento in vigore al 01.01.2025

AVP_v = Avere di vecchiaia proiettato secondo gli accrediti di vecchiaia del regolamento valido al 31.12.2023 e un interesse futuro del 2%

TdC_v = Tasso di conversione valido secondo il regolamento in vigore al 31.12.2023

L'età di pensionamento determinante per questo calcolo è quella del pensionamento ordinario (65 anni).

4Calcolo della pensione di vecchiaia per gli assicurati al beneficio della misura di compensazione

Per il calcolo della pensione di vecchiaia al momento del pensionamento si procede nel seguente modo:

[avere di vecchiaia determinante]
+

[accredito di compensazione]
moltiplicati per

[tasso di conversione secondo il Regolamento di previdenza valido al pensionamento].

La pensione di vecchiaia è in ogni caso limitata all'importo risultante dal calcolo seguente:

[98%]

moltiplicato per

[avere di vecchiaia determinante]

moltiplicato per
[tasso di conversione secondo
Regolamento di previdenza valido al 31 dicembre 2023 (v. allegato 2)].

Con “avere di vecchiaia determinante” si intende la parte dell'avere di vecchiaia al momento del pensionamento che viene effettivamente convertita nella pensione di vecchiaia. L'avere di vecchiaia determinante non contiene la parte di avere di vecchiaia utilizzata per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS.

⁵Casi e fattori che influenzano l'attribuzione e l'ammontare dell'accredito di compensazione

In caso di liquidazione della pensione in forma di capitale, l'accredito di compensazione conferito viene ridotto, sottraendo all'accredito di compensazione totale un importo pari al rapporto esistente tra l'importo prelevato in capitale e l'avere di vecchiaia determinante: (accredito di compensazione conferito) = (accredito di compensazione totale) x (1 – capitale prelevato/avere di vecchiaia determinante).

In caso di pensionamento parziale, l'accredito di compensazione conferito viene determinato in proporzione al grado di pensionamento. L'importo non impiegato rimane a disposizione per i successivi ulteriori pensionamenti.

In caso di uscita parziale con relativo trasferimento di una parte della PLP, l'accredito di compensazione viene ridotto proporzionalmente al rapporto esistente tra PLP prima dell'uscita e PLP rimanente dopo l'uscita parziale.

Gli assicurati la cui pensione di diritto è calcolata ai sensi dell'art. 24 Lipct non beneficiano dell'accredito di compensazione.

Se l'assicurazione termina a causa di uno degli altri motivi indicati all'art. 7 cpv. 2 del presente Regolamento, diverso dal diritto ad una pensione di vecchiaia, il diritto all'accredito unico decade.

⁶Finanziamento

L'accredito di compensazione è calcolato secondo le presenti disposizioni regolamentari ed è finanziato mediante un apposito accantonamento iscritto nel bilancio dell'Istituto e previsto nel Regolamento sugli accantonamenti attuariali.

L'importo viene trasferito a favore del capitale di previdenza degli assicurati solo al momento del loro effettivo pensionamento. Ogni futura prestazione derivante da tale accantonamento va pertanto considerata essere in aspettativa.

II.)

Le modifiche entrano in vigore al 1° gennaio 2025.

Bellinzona, 02 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Claudio Moro
Presidente

Enrico Quaresmini
Vice-presidente

- Allegati no. 1 e 2 aggiornati

Allegato no. 1

Ammontare dell'avere di vecchiaia, in % dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso riscatti di contributi, riferito all'art. 12 cpv. 2:

Età LPP	Piano di risparmio		
	Mini	Standard	Plus
15	0.0%	0.0%	0.0%
16	0.0%	0.0%	0.0%
17	0.0%	0.0%	0.0%
18	0.0%	0.0%	0.0%
19	0.0%	0.0%	0.0%
20	0.0%	0.0%	0.0%
21	14.0%	16.0%	18.0%
22	28.3%	32.3%	36.4%
23	42.8%	49.0%	55.1%
24	57.7%	65.9%	74.2%
25	72.9%	83.3%	93.7%
26	88.3%	100.9%	113.5%
27	104.1%	118.9%	133.8%
28	120.2%	137.3%	154.5%
29	136.6%	156.1%	175.6%
30	153.3%	175.2%	197.1%
31	170.4%	194.7%	219.0%
32	187.8%	214.6%	241.4%
33	205.5%	234.9%	264.2%
34	223.6%	255.6%	287.5%
35	242.1%	276.7%	311.3%
36	263.9%	301.2%	338.5%
37	286.2%	326.3%	366.3%
38	309.0%	351.8%	394.6%
39	332.1%	377.8%	423.5%
40	355.8%	404.4%	453.0%
41	379.9%	431.5%	483.0%
42	404.5%	459.1%	513.7%
43	429.6%	487.3%	545.0%
44	455.2%	516.0%	576.9%
45	481.3%	545.3%	609.4%

Età LPP	Piano di risparmio		
	Mini	Standard	Plus
46	510.9%	578.2%	645.6%
47	541.1%	611.8%	682.5%
48	571.9%	646.0%	720.1%
49	603.4%	681.0%	758.5%
50	635.4%	716.6%	797.7%
51	668.2%	752.9%	837.7%
52	701.5%	790.0%	878.4%
53	735.5%	827.8%	920.0%
54	770.3%	866.3%	962.4%
55	805.7%	905.7%	1005.6%
56	844.8%	948.8%	1052.8%
57	884.7%	992.7%	1100.8%
58	925.4%	1037.6%	1149.8%
59	966.9%	1083.3%	1199.8%
60	1009.2%	1130.0%	1250.8%
61	1052.4%	1177.6%	1302.8%
62	1096.4%	1226.2%	1355.9%
63	1141.4%	1275.7%	1410.0%
64	1187.2%	1326.2%	1465.2%
65	1233.9%	1377.7%	1521.5%
66	1281.6%	1430.3%	1578.9%
67	1307.3%	1458.9%	1610.5%
68	1333.4%	1488.1%	1642.7%
69	1360.1%	1517.8%	1675.6%
70	1387.3%	1548.2%	1709.1%
71	1415.0%	1579.1%	1743.3%

Allegato no. 2

Tabella dei tassi di conversione in vigore al 31.12.2023 riferita alla disposizione transitoria relativa all'introduzione di un accredito unico di compensazione a favore delle persone appartenenti alla cerchia degli assicurati attivi in data 31.12.2023 (misura di compensazione per la riduzione dei tassi di conversione)

Età Anni	Mesi 0	Mesi 1	Mesi 2	Mesi 3	Mesi 4	Mesi 5	Mesi 6	Mesi 7	Mesi 8	Mesi 9	Mesi 10	Mesi 11
58	5.30%	5.31%	5.32%	5.33%	5.34%	5.35%	5.35%	5.36%	5.37%	5.38%	5.39%	5.40%
59	5.41%	5.42%	5.43%	5.44%	5.44%	5.45%	5.46%	5.47%	5.48%	5.49%	5.50%	5.51%
60	5.52%	5.53%	5.54%	5.55%	5.56%	5.57%	5.58%	5.59%	5.60%	5.61%	5.62%	5.62%
61	5.63%	5.64%	5.66%	5.67%	5.68%	5.69%	5.70%	5.71%	5.72%	5.73%	5.74%	5.75%
62	5.76%	5.77%	5.78%	5.79%	5.80%	5.81%	5.82%	5.83%	5.84%	5.86%	5.87%	5.88%
63	5.89%	5.90%	5.91%	5.92%	5.93%	5.95%	5.96%	5.97%	5.98%	5.99%	6.00%	6.01%
64	6.03%	6.04%	6.05%	6.06%	6.07%	6.09%	6.10%	6.11%	6.12%	6.14%	6.15%	6.16%
65	6.17%	6.19%	6.20%	6.21%	6.22%	6.24%	6.25%	6.26%	6.28%	6.29%	6.30%	6.32%
66	6.33%	6.34%	6.36%	6.37%	6.38%	6.40%	6.41%	6.43%	6.44%	6.45%	6.47%	6.48%
67	6.50%	6.51%	6.53%	6.54%	6.56%	6.57%	6.59%	6.60%	6.62%	6.63%	6.65%	6.66%
68	6.68%	6.69%	6.71%	6.72%	6.74%	6.76%	6.77%	6.79%	6.81%	6.82%	6.84%	6.85%
69	6.87%	6.89%	6.91%	6.92%	6.94%	6.96%	6.98%	6.99%	7.01%	7.03%	7.05%	7.06%
70	7.08%											

----- FINE MODIFICHE -----